

OGGETTO: SERVIZIO DI ACQUEDOTTO: APPROVAZIONE TARIFFE 2014.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione n. 24 del 27.12.2006, con la quale il Consiglio comunale, sulla scorta di quanto esposto nelle premesse del provvedimento, adottò con decorrenza 1° gennaio 2007 il nuovo modello tariffario del servizio di acquedotto in conformità alle linee generali di indirizzo introdotte dalla Giunta provinciale attraverso la deliberazione n. 2517 del 28.11.2005, ai sensi dell'art. 9 della L.P. 15.11.1993, n. 36 e s.m., con l'obiettivo della copertura totale del costo del servizio medesimo e approvò la conseguente tariffa, atta ad assicurare la copertura del 100% dei costi.

Preso atto delle indicazioni fornite dal Servizio Autonomie Locali con circolari n. 7 del 13.04.2006 prot. n. 4184/06-D.16, n. 13 del 15.11.2007 prot. n. 11718/07-D.16, in cui venne evidenziata l'intervenuta approvazione, da parte della Giunta provinciale, in attuazione dell'art. 9 della L.P. n. 36/1993 e s.m., dei Testi Unici delle disposizioni concernenti i modelli tariffari relativi ai servizi acquedotto e fognatura ed infine n. 11 del 14.10.2008 prot. n. 11273/08-D.16, sulla base delle quali la Giunta comunale approvò le tariffe del servizio acquedotto a partire dal 2008.

Considerato che il protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2014 dd. 07.03.2014 ha prorogato al 31.05.2014 il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ai sensi dell'art. 17, comma 66 della L.R. n. 10/1998; non essendo intervenuta l'adozione da parte del Consiglio comunale, entro il 31.12.2013, del documento contabile accennato riferito al 2014, trova applicazione la disciplina della gestione provvisoria di cui all'art. 12 del D.P.G.R. 28.05.1999, n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 4/L.

Dato atto che, per orientamento ministeriale e giurisprudenziale unanime e consolidato, tutti i provvedimenti in materia di tributi e tariffe, compresi i regolamenti, vanno adottati entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione e comunque in un momento antecedente all'adozione del bilancio stesso.

Atteso che, rifacendosi alle circolari e Testi Unici richiamati, il responsabile del servizio tributi, con riferimento al 2014:

- ha predisposto il piano finanziario (Tabelle 1, 2a, 2b, 2c, 3 e 4) per il calcolo della parte fissa e della nuova tariffa base unificata su cui viene articolata la parte variabile della tariffa, tenendo presente che, nel caso di contatori unici a servizio di più utenze, deve essere considerato il numero totale delle stesse servite da ogni contatore; in tale piano, i costi fissi, vale a dire quelli indipendenti dalla quantità di acqua corrisposta agli utenti, vengono quantificati in Euro 10.375,62 e contenuti entro il limite del 45% del costo totale del servizio, per cui non vanno ad incidere sulla quota variabile della tariffa, mentre i costi variabili sono determinati in Euro 29.603,04, per cui il costo complessivo stimato per il 2014 ammonta ad Euro 39.978,66; i ricavi vengono invece quantificati in Euro 39.980,60;
- ha determinato, avvalendosi dell'apposito foglio di calcolo (Tabella 5);
 - la quota fissa in Euro 11,76, identica per tutti i tipi di utenza, fatta eccezione per quella relativa all'abbeveramento bestiame, risultante pari ad Euro 5,88;
 - la tariffa base unificata in Euro 0,26/mc.;
- ha riepilogato alla Tabella 6 le tariffe relative alla quota variabile, quelle per le fontane pubbliche e per le bocche antincendio, sia pubbliche che private.

Presa visione di tali prospetti, che della presente deliberazione costituiscono parte integrante e sostanziale e che pertanto vengono alla stessa allegati.

Rilevato che, sulla base del piano finanziario dei costi e del prospetto dei ricavi derivanti dalla gestione del servizio di acquedotto così come predisposti, per il 2014 viene assicurata la copertura al 100% del costo complessivo del servizio, sia per la parte fissa che per quella variabile.

Dato atto che la quota fissa dovrà essere corrisposta da tutte le utenze

indipendentemente dal consumo di acqua, mentre la quota variabile verrà corrisposta in base al consumo effettuato.

Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, dal responsabile del servizio finanziario e tributi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e in ordine alla regolarità contabile.

Visto il D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

Visto lo Statuto comunale.

Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

1. Di approvare le tariffe del servizio acquedotto per il 2014, così come desumibili dai prospetti tabellari predisposti dal responsabile del servizio tributi, che si allegano alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, dai quali si desume in particolare che:

- a) la quota fissa della tariffa è di Euro 11,76, identica per tutti i tipi di utenza, fatta eccezione per quella relativa all'abbeveramento bestiame, pari ad Euro 5,88;
- b) la tariffa base unificata è di Euro 0,26/mc.;
- c) le tariffe per categorie e scaglioni di consumo, quelle per le fontane pubbliche e per le bocche antincendio sono le seguenti:

Categorie d'uso	da mc.	a mc.	Tariffa €/mc.
1. Uso domestico			
• Tariffa agevolata	0	120	0,10
• Tariffa base	121	240	0,26
• Tariffa primo scaglione di maggiorazione	oltre 240		0,44
2. Uso allevamento bestiame			0,26
3. Uso abbeveramento bestiame			0,13
4. Usi diversi			
• Tariffa base	0	480	0,26
• Tariffa primo scaglione di maggiorazione	oltre 480		0,49
Bocche antincendio pubbliche: tariffa gratuita			
Bocche antincendio private: canone annuo € 5,00			
Fontane pubbliche: tariffa gratuita			

2. Di dare atto che le tariffe 2014 assicurano la copertura del 100% dei costi, sia fissi che variabili.

3. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

- opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
- ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2, lett. b) della legge 06.12.1971, n. 1034.